



POLIZIA LOCALE
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLECAMONICA
Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

Data	29 DICEMBRE 2°15 PONTE DI LEGNO
ALBO N.	
ORDINANZA N°	203

INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 10 DEL 19 Luglio 2012

OGGETTO: OBBLIGHI – DIVIETI - LIMITAZIONI E DEROGHE ALLA CIRCOLAZIONE NELL' ITINERARIO CICLOPEDONALE DENOMINATO "PISTA CICLABILE ALTA VALLE CAMONICA" NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO – TEMÙ –VIONE E VEZZA D'OGGIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 30/04/92, n. 285 s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", artt. 2 - 5, ed in particolare l' art. 6 comma 4° lettera b) e comma 8°;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/92, n. 495 s.m.i. "Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada";
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107;
- vista la dichiarazione del tecnico Arch. TESTINI Roberto che attesta la praticabilità dei tratti interessati dalla presente;
- il decreto n° 45 del 13/03/2015 del Presidente dell'Unione dei Comuni dell' Alta Vallecamonica di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale al Commissario Aggiunto Giorgi Giacomo;

Ritenuto necessario provvedere all'applicazione di obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione, sull'itinerario ciclopedonale in oggetto allo scopo di tutelare l'utenza debole (ciclisti e pedoni), nonché di prevedere deroghe ai provvedimenti di limitazione della circolazione per accertate necessità di alcuni specifici soggetti;

Rilevata la necessità di adottare un provvedimento di regolamentazione della circolazione sull'itinerario ciclopedonale suddetto, che tenga conto delle integrazioni e modifiche al Codice della Strada e dei molteplici aspetti amministrativi legati alla definizione dei divieti, alla concessione delle autorizzazioni in deroga, alla vigilanza ed all'applicazione delle sanzioni.

ORDINA

1. l'applicazione, ai sensi dell'art. 6 comma 4° lettera b) e comma 8° D. Lgs. 285/92 s.m.i., su tutti i tratti dell'itinerario ciclo pedonale "**Alta Valle Camonica**" degli obblighi, divieti, limitazioni e deroghe previsti nell'allegato "A" del presente provvedimento, da ritenersi parte integrante dello stesso;
2. l'affidamento dei compiti di vigilanza ai soggetti individuati dall'art. 6 dell'allegato alla presente Ordinanza;
3. la trasmissione integrale del presente provvedimento a tutti gli enti territorialmente interessati ed ai soggetti incaricati della vigilanza di cui all'art. 6 dell'allegato.

SI PRECISA CHE LA PRESENTE ORDINANZA ENTRERÀ IN VIGORE VENERDI' 20 LUGLIO 2012 ALLE ORE 16.00.

Contro la presente Ordinanza, potrà essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla data di esecutività, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, od in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vice Commissario GIORGI Giacomo



POLIZIA LOCALE
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLECAMONICA
Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

ALLEGATO A

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 10 DEL 19/07/2012:
"OBBLIGHI, DIVIETI, LIMITAZIONI E DEROGHE ALLA CIRCOLAZIONE
NELL' ITINERARIO CICLOPEDONALE DENOMINATO
"PISTA CICLABILE ALTA VALLE CAMONICA"
NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI
PONTE DI LEGNO – TEMÙ –VIONE E VEZZA D'OGLIO".

1 – NORME GENERALI

L'accesso e l'utilizzo della pista ciclo pedonale è consentito nel rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti norme d'uso.

Le limitazioni d'uso contenute in questo documento, hanno quale unico scopo la completa e tranquilla fruibilità della pista ciclo pedonale e la tutela dell'ambiente circostante.

Ogni utilizzatore è tenuto a rispettare gli altri frequentatori della pista ciclo pedonale, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso della stessa.

In tutte le aree interessate dal passaggio della pista ciclo pedonale, in particolare è vietato:

- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- accendere fuochi, ad esclusione delle aree con idonea attrezzatura (aree pic-nic);
- danneggiare la segnaletica relativa alla pista ciclabile e le attrezzature ad essa relative;
- danneggiare o calpestare le aree agricole o coltivate lungo i tracciati, prati con erba alta non ancora falciata, la vegetazione spontanea;
- raccogliere fiori, frutti o prodotti vegetali presenti nelle aree agricole;
- assumere in generale comportamenti pericolosi per il prossimo;
- posizionare lungo il tracciato segnali, locandine o cartelli pubblicitari non autorizzati dall'ente competente;
- installare manufatti di qualsiasi tipo lungo il percorso;
- contrassegnare il percorso con vernici o segnali non autorizzati dall'ente preposto;
- lordare il tracciato della pista.

In tutte le aree interessate dal passaggio della pista ciclo pedonale è inoltre previsto:

- il divieto di ingresso a cavalli, bovini, ovini o altri animali;
- **il divieto ai cani senza guinzaglio;**
- il divieto ai cani di grossa taglia senza museruola;
- il divieto di fare giochi o manovre pericolose per gli altri utenti e per se stessi;
- l'obbligo di tenere velocità adeguata, mantenendo la destra rispetto al proprio senso di marcia ed avendo padronanza del mezzo che si usa in rapporto al numero di persone che utilizzano il percorso.

2 - CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI

I velocipedi devono procedere a velocità moderata, tale da non costituire pericolo per il prossimo, nel rispetto delle norme generali della circolazione stradale e in particolare delle norme del Codice della Strada di cui all'art. 182 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;

Fra l'altro è vietato:

- l'utilizzo della pista per attività di carattere agonistico o per competizioni in generale non autorizzate;
- ingombrare completamente la pista ostruendone il percorso.

3 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Nella pista ciclo pedonale la circolazione dei veicoli a motore è vietata.

La circolazione dei veicoli a motore è consentita soltanto ai proprietari e ai conduttori legittimi dei terreni serviti unicamente dalla pista, nei tratti sprovvisti di percorso alternativo e muniti di apposita autorizzazione.

Eventuali e comprovate esigenze di accesso saranno esaminate e valutate singolarmente .

I veicoli autorizzati dovranno procedere con la dovuta cautela, non superando la velocità massima consentita, e garantendo il massimo rispetto del prioritario traffico di ciclisti e pedoni.

Sono esclusi dal divieto di circolazione anche i seguenti mezzi:



POLIZIA LOCALE
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLECAMONICA
Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

- di sorveglianza;
- di soccorso;
- di servizio per lo svolgimento di lavori direzione e controllo della manutenzione;
- al seguito di manifestazioni, gare, e quant'altro autorizzato dall'ente competente.

4 - NORME GENERALI PER I PROPRIETARI DEI FONDI A LATO DELLA PISTA

Ai proprietari o conduttori dei fondi è vietato:

- modificare la percorrenza dei tracciati;
- transitare con mezzi cingolati e/o chiodati;
- causare lacerazioni ai bordi laterali della pista nell'accesso ai terreni di loro proprietà;
- effettuare operazioni di scavo o movimento terra prossimi alla pista che possono provocare cedimenti ed alterazioni alla pista stessa;
- il transito di macchine agricole autorizzate di larghezza pari a quella della pista è consentito ma con l'obbligo di transito sulla mezzera della pista stessa per evitare il danneggiamento dei bordi.

5 - DEROGHE PER MANIFESTAZIONI

L'ente competente può derogare ai divieti di cui sopra (esclusi quelli che prevedono il danneggiamento delle strutture) per iniziative di particolare rilevanza locale, promosse da enti o associazioni. L'autorizzazione viene rilasciata previa presentazione, da parte degli organizzatori, di una domanda da inoltrare entro 30 giorni dalla data della manifestazione, rispettando le seguenti condizioni :

- dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del responsabile della manifestazione;
- data, ora, durata dell'evento ;
- indicazione del percorso utilizzato;
- numero dei partecipanti previsti;
- piano per l'apposizione di divieti, limitazioni e quant'altro;
- versamento di cauzione se richiesta;

L'ente comunica l'autorizzazione in deroga o il diniego entro 20 giorni dalla domanda. Nel rilascio dell'autorizzazione, può prescrivere modifiche di percorso o rettifiche di orario per esigenze proprie. Il responsabile richiedente risponde in solido del mancato rispetto delle norme e di eventuali danneggiamenti a cose o persone.

6 - VIGILANZA

La vigilanza è affidata agli organi preposti ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i..

7 - SANZIONI

I trasgressori saranno puniti in base alle norme del C.d. S. e dei regolamenti comunali, provinciali e regionali vigenti e delle leggi nazionali.

L'Ente gestore è individuato nell'Unione Comuni Alta Valle Camonica che si avvale della Polizia Locale per gli atti conseguenti.

8 – INTEGRAZIONE DEL 29 Dicembre 2015-12-29

Durante la stagione invernale la percorribilità e la sicurezza della pista ciclopedonale non saranno garantite per tutti i tratti, in base alle condizioni del fondo stradale saranno percorribili solo i tratti nei centri abitati opportunamente mantenuti, in caso contrario la percorribilità sarà a rischio e pericolo degli utenti esentando da qualsiasi responsabilità l'ente gestore.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-line sul sito internet dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vice Commissario GIORGI Giacomo